

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO

ART. 1 Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina, secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli seguenti, la concessione a famiglie di contributi economici finalizzati a sostenere le spese di riscaldamento dell'abitazione di residenza riferite alla stagione invernale precedente rispetto a quella di presentazione della domanda.

I contributi sono erogati compatibilmente con le risorse finanziarie destinate dal Comune di Canosio a questo fine nel proprio bilancio annuale.

ART. 2 Destinatari dell'intervento

Possono accedere all'assegnazione del contributo i cittadini residenti nel comune di Canosio almeno per 6 mesi e 1 giorno all'anno e che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.

ART. 3 Requisiti di accesso

La richiesta di contributo dovrà essere presentata e sottoscritta da uno solo dei membri del nucleo familiare ed esclusivamente per la prima casa di proprietà, a pena di esclusione .

ART. 4 Modalità di presentazione della richiesta di contributo

Annualmente il Comune di Canosio predisporrà un bando informativo per la raccolta delle domande di accesso al contributo.

Entro il termine fissato dal bando, i cittadini interessati dovranno presentare apposita domanda utilizzando il fac-simile predisposto dall'Ente in cui indicare:

- Generalità del capo famiglia o altro richiedente residente
- Metri quadri lineari dell'immobile per il quale viene richiesto il contributo di aiuto alle spese di riscaldamento
- Coordinate bancarie

La domanda dovrà essere corredata dalla copia della carta di identità valida.

Tutta la documentazione necessaria deve essere presentata, a pena esclusione, entro i termini che verranno fissati dal bando annuale.

ART. 5

Modalità di quantificazione del contributo

In relazione al valore della superficie verrà erogato un contributo, sino alla concorrenza della somma stanziata.

Qualora il fabbisogno rilevato a seguito dell'istruttoria delle richieste presentate superi la disponibilità delle risorse previste dall'Amministrazione Comunale, il contributo verrà ridotto percentualmente

Art. 6

Dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni prodotte ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al presente regolamento, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

Art. 7

Controlli

L'Amministrazione Comunale può procedere ad effettuare idonei controlli in tutti i casi ove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dal beneficio del contributo ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Art. 8

Tempi di liquidazione del beneficio

Il beneficio spettante verrà liquidato dal servizio competente entro sessanta giorni dalla data di chiusura del bando.

Tale termine si intende interrotto per l'effettuazione dei controlli previsti dalla legge di cui al precedente art. 7